

S. 14/3425



TRIBUNALE di MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N 44733/14 R.G.N.R.

N. 10729/14 (ex 9702/14) R.G. G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ha pronunciato la seguente **sentenza con motivazione contestuale** nel procedimento contro:

1) CATTOZZO Sergio nato a Ceregnano (RO) il 12.8.1947, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari c/o l'abitazione in Via Emilio Salgari n. 71/9 GENOVA

ASSENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Riccardo FERRARI del Foro di GENOVA e con studio in GENOVA Via Distacco di Piazza Marsala n. 4/5 e Michele CIRAVEGNA del Foro di GENOVA e con studio in GENOVA Via Brigata Liguria n. 1/6°

ENTRAMBI PRESENTI

2) FRIGERIO Gianstefano nato a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 4.12.1939, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Cernusco Sul Naviglio (MI) Via Cavour n. 6/D

ASSENTE

difeso di fiducia dall'avv. Manola MURDOLO del Foro di Milano e con studio in Via Fontana n. 5/A MILANO

PRESENTE

3) GRILLO Luigi nato a Massa il 18.4.1943, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Monterosso al Mare (La Spezia) Via Nino Bixio n. 19/21 c/o la figlia Mariolina Grillo

PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Andrea CORRADINO del Foro di La Spezia e con studio in La Spezia Piazza Battisti n. 40 e Salvatore PINO del Foro di Milano e con studio in Milano Via Montenero n. 84

PRESENTI

4) GREGANTI Primo nato a Jesi (AN) il 4.2.1944, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in San Raffaele Cimena (TO) Via Maestra n. 76

PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Roberto Macchia del Foro di TORINO e con studio in Corso Re Umberto n. 57 TORINO

PRESENTE

5) MALTAURO Enrico nato il 28.10.1955 a Vicenza elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Giovanni Maria DEDOLA Via Cappuccini n. 2 MILANO

PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Giovanni Maria DEDOLA del Foro di MILANO e Paolo GRASSO, entrambi del Foro di MILANO e con studio in MILANO Via Cappuccini n. 2

ENTRAMBI PRESENTI

6) PARIS Angelo nato a Seregno (MB) il 3.9.1966 attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Milano Via della Moscova n. 46/9 scala A

PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca TROYER e Luca PONZONI entrambi del Foro di Milano e con studio in MILANO Via Spartaco n. 27

ENTRAMBI PRESENTI

i m p u t a t i

1

per i seguenti reati (richiamate le indicazioni dei capi di incolpazione contenute nelle richieste di applicazione delle misure cautelari):

FRIGERIO Gianstefano – CATTOZZO Sergio- GRILLO Luigi- GREGANTI Primo- MALTAURO Enrico – PARIS Angelo

A) del reato previsto dall'art. 416 comma 1°, 2° e 3° C.P perché, utilizzando la sede in Milano del Centro Culturale Tommaso Moro, viale Andrea Doria quale "schermo" e base logistica operativa per definire le strategie di intervento sugli enti pubblici con riferimento alle procedure di appalto, per gli incontri tra gli associati e degli stessi con gli imprenditori e con i pubblici ufficiali di riferimento dell'associazione di seguito indicati, per la ricezione del denaro dagli imprenditori e la suddivisione degli utili dell'associazione tra i vari associati;

FRIGERIO Gianstefano quale capo, promotore ed organizzatore dell'associazione, con funzioni direttive e di coordinamento degli altri associati;

CATTOZZO Sergio quale promotore ed organizzatore dell'associazione, con funzioni direttive e di coordinamento degli altri associati;

GRILLO Luigi e GREGANTI Primo quali organizzatori incaricati dell'attività di raccordo con il mondo politico sia con finalità di copertura e protezione in favore dell'impresa di riferimento sia con finalità di appoggio ai pubblici ufficiali coinvolti nelle procedure di appalto allo scopo di assicurare agli stessi sviluppi di carriera nell'ambito degli enti e delle società pubbliche quale corrispettivo del trattamento preferenziale riservato alle imprese;

in concorso con IACACCIA Walter (nei cui confronti si procede separatamente) quale partecipa con funzioni di mediatore agli ordini di FRIGERIO Gianstefano tra imprese e pubblici ufficiali intervenendo sugli imprenditori in particolare nei rapporti con GENERAL SMONTAGGI S.p.a. in relazione agli appalti indetti da SOGIN spa;

in concorso con RODIGHIERO Giovanni (nei cui confronti si procede separatamente) quale partecipa con funzioni di collaboratore prevalentemente sotto le direttive di FRIGERIO Gianstefano all'interno degli uffici del Circolo Culturale Tommaso Moro, incaricato di presidiare gli uffici, di fissare e coordinare appuntamenti ed incontri con gli imprenditori e con i pubblici ufficiali;

MALTAURO Enrico quale partecipa, dominus della Impresa di costruzioni G. MALTAURO S.p.a ed imprenditore di riferimento dell'associazione con le funzioni di tenere i contatti con i pubblici ufficiali unitamente agli altri componenti dell'associazione e di dotare dei mezzi finanziari l'associazione provvedendo stabilmente alla formazione delle provviste di denaro corruttive e per le turbative destinate a pubblici ufficiali - mediante il versamento periodico da parte di quest'ultimo all'associazione a partire almeno dal dicembre del 2012 e sino all'epoca attuale di denaro contante e altresì mediante pagamenti effettuati utilizzando lo schermo di falsi contratti di consulenza e collaborazione con gli associati - in relazione agli appalti pubblici a cui era interessata la società Impresa di costruzioni G. MALTAURO S.p.a tra cui gli appalti presso SOGIN spa e presso EXPO spa, nonché con la sottoscrizione di contratti pubblicitari sulla rivista Il Punto diretta da FRIGERIO Angelo, figlio di FRIGERIO Gianstefano e con relativi versamenti.

PARIS Angelo quale partecipa, pubblico ufficiale Direttore Generale della Divisione Construction and Dismantling nonché Responsabile Ufficio Contratti di EXPO SpA 2015, che contribuiva al perseguimento del programma associativo ponendo funzione e compiti di pubblico ufficiale costantemente al servizio degli interessi delittuosi perseguiti dal sodalizio; in particolare assicurava in modo sistematico la sua disponibilità a commettere un numero indeterminato di delitti contro la P.A. finalizzati al controllo illecito dell'assegnazione di appalti e forniture, attivandosi in favore di MALTAURO Enrico, degli imprenditori e dei responsabili di società cooperative sostenuti dal sodalizio, che anche in via riservata incontrava su sua sollecitazione o su indicazione degli altri associati, nonché, sempre al fine di consentire a questi ultimi le aggiudicazioni delle procedure di gara, rivelava costantemente informazioni riservate riferite alle attività di ufficio svolte, allo stato ed al contenuto dei procedimenti gestiti dall'ente appaltante diretti alla formazione dei bandi di gara ed atti equipollenti, ed alla indicazione delle procedure in corso di aggiudicazione;

si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti di turbativa ex art.353 e 353 bis cp, di corruzione propria ex artt.321 cp 319,319 bis, di rivelazione di segreti di ufficio ex art 326 c.p. e di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p..

In particolare:

a) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici a seguito di procedure di gara indette dalla società pubblica SOGIN spa Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni in favore delle società IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a., PRISMA IMPIANTI S.p.a. e alla GENERAL SMONTAGGI S.p.a. attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti in favore dei pubblici ufficiali Giuseppe NUCCI Amministratore Delegato sino al settembre 2013 e Alberto ALATRI Procuratore oltre che responsabile del settore Amministrazione, finanze e controllo, posti in posizione apicale e ai vertici dirigenziali della SOGIN spa ed attraverso sistematiche utilità costituite da

2



promesse di avanzamenti di carriera, di importanti incarichi apicali in società pubbliche e dall'attivazione di contatti e protezioni politiche a tal fine;

b) per favorire ed assicurare le deliberazioni di proroga e l'aggiudicazione di appalti pubblici presso l'Azienda Ospedaliera di Melegnano anche mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti nei confronti dei pubblici ufficiali PEDROTTI Patrizia e MORONI Paolo, rispettivamente Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano, e di altri pubblici ufficiali da identificare appartenenti alla stessa azienda ospedaliera in favore di COSTA Enzo che operava per conto e nell'interesse della FERCO srl e di GRECO Bruno che operava per conto e nell'interesse della CO.LO.COOP. Soc. Coop;

c) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano anche mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti nei confronti del pubblico ufficiale VAI Enrico Direttore Amministrativo e di altri pubblici ufficiali da identificare appartenenti alla stessa azienda ospedaliera in favore di GRECO Bruno che operava per conto e nell'interesse del Consorzio Nazionale Servizi;

d) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici presso l'Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco, anche mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti nei confronti del pubblico ufficiale LOVISARI Mauro Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco, in favore di MORINI Angelo e LEONARDELLI Paolo che operavano per conto e nell'interesse della SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A di Ferrara;

e) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici presso la EXPO spa anche mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso contatti reiterati sfociati in doni, promesse, collusioni e condizionamenti nei confronti del pubblico ufficiale PARIS Angelo quale Direttore Generale della Divisione Construction and Dismantling nonché Responsabile Ufficio Contratti EXPO 2015 S.p.A, in favore di MALTAURO Enrico che operava per conto della Impresa di Costruzione Maltauro SPA ;

f) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della CITTÀ DELLA SALUTE e della RICERCA nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), mediante le condotte meglio indicate ai successivi capi e previa intesa con ROGNONI Antonio, Direttore generale di Infrastrutture Lombarde SpA, stazione appaltante per conto di Regione Lombardia, assicurata da doni, promesse, collusioni e condizionamenti nei confronti dello stesso pubblico ufficiale, al fine di determinare la turbativa della relativa procedura di gara in favore delle aziende consorziate in ATI, tra cui l'Impresa di Costruzione Maltauro SPA rappresentata e gestita da MALTAURO Enrico e Manutencoop Facility Management SpA rappresentata da LEVORATO Claudio, Presidente del relativo Consiglio di Gestione e Consigliere delegato.

In Milano a partire dal settembre 2012 e permanente sino al momento dell'esecuzione delle misure cautelari (8 maggio 2014).

FRIGERIO Gianstefano

C) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 353 bis c.p. perché, in concorso con PEDROTTI Patrizia, MORONI Paolo, COSTA Enzo e GRECO Bruno (nei confronti dei quali si procede separatamente) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti causali convergenti FRIGERIO Gianstefano agendo da intermediario con PEDROTTI Patrizia e con MORONI Paolo, rispettivamente Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano, e con altri pubblici ufficiali appartenenti alla stessa azienda ospedaliera, COSTA Enzo operando per conto e nell'interesse della FERCO srl, GRECO Bruno operando per conto e nell'interesse della CO.LO.COOP. Soc. Coop, mediante plurimi incontri e contatti da parte di FRIGERIO con gli indicati pubblici ufficiali, con promesse e collusioni e altri mezzi fraudolenti, tra cui la garanzia da parte di FRIGERIO Gianstefano di assistere e tutelare PEDROTTI Patrizia nelle prospettive di carriera all'interno del sistema delle aziende ospedaliere della Regione Lombardia, turbava il procedimento amministrativo al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente disponendo, in luogo di bandire una nuova gara di appalto, la proroga di 36 mesi per un importo complessivo pari a euro 14.624.002,77 dei precedenti appalti in lotti per il Servizio di pulizia e sanificazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori Territoriali facenti parte dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano aggiudicati alle indicate società.

In Milano sino al 29 maggio 2013

FRIGERIO Gianstefano

E) delitto p. e p. dagli artt. 110, 353 c.p. perché, in concorso con GRECO Bruno e con VAI Enrico, Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, (nei confronti dei quali si procede

separatamente) mediante apporti causali convergenti FRIGERIO Gianstefano agendo da intermediario nell'interesse di GRECO Bruno con VAI Enrico Direttore Amministrativo dell' Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano e con altri pubblici ufficiali appartenenti alla stessa azienda ospedaliera nei rapporti con i pubblici ufficiali a sostegno dell'offerta presentata da CNS,, GRECO Bruno operando per conto e nell'interesse del Consorzio Nazionale Servizi, con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti turbava il procedimento amministrativo di gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta-trasporto rifiuti del presidio ospedaliero e delle strutture territoriali esterne e servizi aggiuntivi appalto aggiudicato nel gennaio 2013 al C.N.S Consorzio Nazionale Servizi per il periodo 2013-2019 per un valore di euro 19.002.000.

In Milano nel dicembre 2012

FRIGERIO Gianstefano – CATTOZZO Sergio- GRILLO Luigi- GREGANTI Primo- MALTAURO Enrico

H) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 353, 353 bis c.p. perché, in concorso tra loro e con CONTE Giovanni, ALFONSO Valerio Eugenio, NUCCI Giuseppe ed ALATRI Alberto (nei confronti dei quali si procede separatamente) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti causali convergenti, agendo FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO Sergio, GRILLO Luigi, GREGANTI Primo quali intermediari in favore delle società IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a., PRISMA IMPIANTI S.p.a. e alla GENERAL SMONTAGGI S.p.a., MALTAURO Enrico agendo quale dominus della Impresa di costruzioni G. MALTAURO S.p.a., i pubblici ufficiali Giuseppe NUCCI Amministratore Delegato sino al settembre 2013 ed Alberto ALATRI procuratore e responsabile del settore Amministrazione,finanze e controllo, quali soggetti posti ai vertici dirigenziali della società pubblica SOGIN spa Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni,

attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti in favore dei pubblici ufficiali Giuseppe NUCCI, e Alberto ALATRI nelle rispettive qualità ed attraverso sistematiche utilità costituite per ALATRI dalla promessa di avanzamenti di carriera e per NUCCI dalla promessa di importanti incarichi apicali in società pubbliche e dall'attivazione in loro favore di contatti e protezioni politiche,

turbavano le procedure di gara e turbavano i procedimenti amministrativi al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente presso la società pubblica SOGIN spa in favore delle società IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a. riferibile a MALTAURO Enrico , PRISMA IMPIANTI S.p.a. riferibile a ALFONSO Valerio Eugenio, GENERAL SMONTAGGI S.p.a. riferibile a CONTE Giovanni, tra cui il procedimento relativo all'appalto aggiudicato da SOGIN spa il 21.12.2012 al raggruppamento di imprese SAIPEM (mandatario) e MALTAURO (mandante), del valore di 98 milioni di Euro (rispetto ad un valore iniziale stimato in Euro 135.278.459) inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive relativo al sito di Saluggia (Impianto Cemex).

Con l'aggravante di essere NUCCI Giuseppe (sino al settembre 2013) e ALATRI Alberto persone preposte dalla legge alle procedura di gara

In Milano e altre località sino al marzo 2014.

FRIGERIO Gianstefano – CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo - MALTAURO Enrico - ROGNONI Antonio – PARIS Angelo

I) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 353 co. I e II, 353 bis c.p. perché, in concorso tra loro, con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, MALTAURO Enrico agendo in rappresentanza della IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a., FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO Sergio, GREGANTI Primo , dietro la corresponsione e comunque la promessa di un versamento da parte MALTAURO Enrico di una somma di denaro pari ad euro 600.000, adoperandosi quali intermediari presso la Commissione di gara di gara nell'interesse del raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Società Cooperativa, ROGNONI Antonio parimenti intervenendo al medesimo fine e su indicazione degli stessi sul Presidente della Commissione PARIS, turbavano, mediante collusione con pubblici ufficiali e con mezzi fraudolenti, il procedimento di gara indetto da EXPO SpA avente ad oggetto la "Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd. Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione Universale anno 2015" appalto aggiudicato nell' ottobre 2013 al raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Società Cooperativa.

In particolare, dapprima GREGANTI e MALTAURO si avvalevano dell'inserimento di Commissari gara di propria fiducia grazie ai quali si assicuravano una preconstituita ed anticipata valutazione di preferenza del progetto depositato dal raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Società Cooperativa, e

4

4

si procuravano, sempre grazie a questi ultimi, costanti informazioni riservate sulla successiva evoluzione dei lavori della Commissione aggiudicatrice e sull'atteggiamento del Presidente della stessa PARIS Angelo; infine, FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI intervenivano su ROGNONI Antonio, Direttore di ILSPA - SpA, facendo sì che intercedesse sempre nell'interesse di MALTAURO Enrico su PARIS Angelo, quantomeno al fine di assicurarsi un atteggiamento meramente neutrale dello stesso rispetto all'immediata valutazione di favore sostenuta dai predetti Commissari verso il concorrente sopra indicato.
In Milano sino all'ottobre 2013.

FRIGERIO Gianstefano – CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo - GRILLO Luigi – PARIS Angelo

L) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319-321, c.p., 353 bis c.p. perché, in concorso tra loro e con LODETTI Filippo (nei confronti del quale si procede separatamente), con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO Sergio, GREGANTI Primo, GRILLO Luigi agendo in rappresentanza dell'associazione per delinquere sopra descritta, promettevano a PARIS Angelo, pubblico ufficiale D.G. della Divisione Construction and Dismantling nonché Responsabile Ufficio Contratti EXPO 2015 S.p.A, e PARIS Angelo accettava la promessa di utilità non dovute costituite da protezione politica ed interventi di sostegno in vista di trasferimenti o sviluppi di carriera nell'ambito di enti e società pubbliche quale corrispettivo per la "messa a disposizione" di quest'ultimo e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio individuabili nell'ambito della sfera di competenza e di operatività del pubblico ufficiale.

In particolare PARIS Angelo assicurava, tra l'altro, di riservare un trattamento preferenziale ad imprese di riferimento dell'associazione in relazione alle procedure di gara e comunque a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici indette nell'ambito della manifestazione EXPO/2015, tra le quali quella riferita al "Progetto vie d'acqua", ad ulteriori due gare di appalto ancora da pubblicare a cura della stessa Stazione appaltante dell'importo complessivo rispettivamente di 28 e 18 milioni di euro, nonché alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ("Request For Proposal") avente ad oggetto la realizzazione e gestione del "servizio di sosta" e del c.d. "mobility partner" sempre in vista della manifestazione indicata; rispetto a quest'ultima altresì rivelava e faceva comunque uso di notizie riservate apprese per ragioni di ufficio in relazione al procedimento di formazione del bando di gara e del relativo contenuto che venivano in principio preannunciate e riservatamente analizzate con l'imprenditore Filippo LODETTI, Amministratore Delegato della società FINAL S.p.A, sino ad accordarsi nel senso di assicurare in favore di quest'ultimo ed in cambio delle utilità sopra indicate la definitiva aggiudicazione nella ipotesi in cui avesse partecipato alla gara o nel caso in cui essa fosse stata assegnata mediante trattativa privata.

In Milano da Ottobre 2013 e sino al marzo 2014.

PARIS Angelo- CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo

M) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326 co. 1° e 3° c.p. perché, in concorso tra loro e con LODETTI Filippo, (nei confronti del quale si procede separatamente), con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, PARIS Angelo agendo nella qualità indicata al capo che precede, si avvaleva di notizie di ufficio apprese all'interno dell'ente appaltante destinate a restare segrete, di cui alcune relative all'appalto pubblico ancora non pubblicato "Request For Proposal" avente ad oggetto la realizzazione e gestione del "servizio di sosta" e del c.d. "mobility partner" sopra specificata, che rivelava su richiesta di CATTOZZO Sergio e nell'interesse di LODETTI Filippo, informazioni dettagliate relative al contenuto riservato del bando di gara, allo scopo di porre l'imprenditore in condizione di valutare la convenienza della partecipazione alla procedura di gara e di predisporre un'offerta idonea a conseguire una valutazione di favore da parte dell'ente appaltante rispetto ad altri concorrenti.

Inoltre PARIS Angelo trasmetteva ulteriori informazioni relative al contenuto specifico dei bandi di gara in corso di compilazione o di pubblicazione, all'importo che sarebbe stato inserito a base d'asta, alle modalità di scelta del contraente nonché, nel complesso, rilevava costantemente notizie destinate a rimanere segrete sulle attività svolte e sulle determinazioni assunte internamente all'Ufficio Contratti della società EXPO 2015 SpA al fine di porre GREGANTI Primo e CATTOZZO Sergio nonché le imprese e le cooperative da questi sostenute in grado di valutare in anticipo i contenuti e la convenienza economica in vista di una eventuale partecipazione alla gare.

In Milano da Novembre 2013 e sino al marzo 2014.

FRIGERIO Gianstefano – CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo- GRILLO Luigi- MALTAURO Enrico- ROGNONI Antonio

N) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 353 co. I e II, 353 bis c.p. perché, in concorso tra loro e con LEVORATO Claudio (nei confronti del quale si procede separatamente), con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO Sergio, GREGANTI Primo, GRILLO Luigi attivandosi quali intermediari presso il pubblico ufficiale ROGNONI Antonio Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde SpA oltre che Responsabile Unico del procedimento, nell'interesse di MALTAURO Enrico – quale legale rappresentante della COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.a. – e di LEVORATO Claudio –Presidente del consiglio di gestione e consigliere delegato di MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. – aziende consorziate in ATI (insieme con le cooperative CONS. NAZ. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" SCPA, CEFLA S.C., PRISMA IMPIANTI SPA, GEMMO SPA, SERVIZI OSPEDALIERI SPA, OLICAR, VIVENDA SPA e SOTRAF), ed in collusione con ROGNONI Antonio, Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde SpA stazione appaltante, cui venivano promessi interventi a sostegno di una diversa e più gradita collocazione professionale, nonché con mezzi fraudolenti, turbavano il procedimento di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto:

- la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CITTÀ DELLA SALUTE e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, nonché la fornitura degli arredi e delle attrezzature;
- la gestione dei servizi di supporto non sanitari ("servizi no-core") rivolti alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- la gestione dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria secondo le indicazioni di cui alla Lettera di invito e alla Documentazione di gara;
- la gestione dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto, compatibili con l'attività sanitaria, che i concorrenti potranno offrire secondo le indicazioni di cui alla Lettera di invito e alla Documentazione di gara, dell'importo complessivo posto a base di gara pari a 323.133.762,39 Euro.

In particolare ROGNONI Antonio, d'intesa con FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO Sergio, GREGANTI Primo, GRILLO Luigi, organizzava costanti incontri e contatti personali nel corso dei quali trasmetteva agli stessi e comunque faceva uso di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete sul procedimento di formazione del bando di gara, sulla successiva fase di aggiudicazione, sui soggetti che avevano presentato istanze di partecipazione alla gara, da ultimo rivelando prima della redazione del verbale di ricezione delle offerte i nominativi dei soggetti che avevano presentato le offerte, segnalava in anticipo le migliori progettuali in grado di assicurare ai suddetti partecipanti all'ATI indicata una valutazione di favore rispetto all'offerta pervenuta da altre imprese concorrenti, nonché si attivava per concedere, su richiesta degli stessi e di MALTAURO Enrico, una proroga di almeno giorni 45 sul previsto termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da consentire un più esauriente allestimento del progetto da porre a base dell'offerta stessa; successivamente assicurava la nomina di una commissione aggiudicatrice con componenti di sua fiducia interni ad Infrastrutture Lombarde SpA, il suo personale intervento sui commissari di gara da nominarsi all'interno dell'ufficio da lui diretto al fine di conseguire l'aggiudicazione finale in favore del consorzio di imprese sopra indicato.

In Milano dal settembre 2012 e sino al febbraio 2014

FRIGERIO Gianstefano – CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo - GRILLO Luigi- MALTAURO Enrico- ROGNONI Antonio

O) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319 - 321, c.p. perché, in concorso tra loro, con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO Sergio, GREGANTI Primo, GRILLO Luigi, MALTAURO Enrico agendo in rappresentanza dell'associazione per delinquere sopra descritta, promettevano a ROGNONI Antonio, pubblico ufficiale Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde SpA oltre che Responsabile Unico del procedimento, e ROGNONI Antonio accettava la promessa di utilità non dovute costituite da protezione politica ed interventi di sostegno in vista di trasferimenti o sviluppi di carriera nell'ambito di enti e società pubbliche quale corrispettivo per la "messa a disposizione" di quest'ultimo e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio individuabili nell'ambito della sfera di competenza e di operatività del pubblico ufficiale.

In particolare ROGNONI Antonio assicurava, tra l'altro, di riservare un trattamento preferenziale alle imprese di riferimento dell'associazione per delinquere che partecipavano in ATI in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CITTÀ DELLA SALUTE e della RICERCA indetta da ILSPA meglio sopra riportata; inoltre rivelava e faceva comunque uso di notizie riservate apprese per ragioni di ufficio sul procedimento di formazione del bando di gara, sulla successiva fase di aggiudicazione, sui soggetti che avevano presentato istanze di partecipazione alla gara notizie che venivano costantemente preannunciate e in via riservata analizzate con gli altri soggetti sopra indicati e con MALTAURO Enrico (anche per conto di Manutencoop e dell'ATI in competizione per detta procedura), anche al fine di porre costoro in condizione di predisporre, di comune intesa, un

progetto di realizzazione delle opere e dei servizi superiore a quello degli altri concorrenti, e da ultimo rivelava prima della redazione del verbale di ricezione delle offerte i nominativi dei soggetti che avevano presentato le offerte.

Infine sempre ROGNONI Antonio si attivava su richiesta di MALTAURO Enrico e degli altri concorrenti per concedere una proroga di almeno giorni 45 sul previsto termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nonché, da ultimo assicurava la nomina di una commissione aggiudicatrice con componenti di sua fiducia interni ad Infrastrutture Lombarde SpA, e prometteva il suo intervento sulla Commissione di gara, i cui componenti erano da nominarsi all'interno dall'ufficio da lui diretto, al fine di indirizzarne le valutazioni finali nel senso prospettato dagli altri indagati sino ad accordarsi con questi ultimi nel senso di assicurare, in cambio delle utilità sopra indicate, la definitiva aggiudicazione della gara all'ATI sopra indicata.

In Milano da Ottobre 2012 e sino al marzo 2014.

FRIGERIO Gianstefano - CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo - GRILLO Luigi- MALTAURO Enrico - ROGNONI Antonio

P) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326 co. 1° e 3° c.p. perché, in concorso tra loro, e con LEVORATO Claudio (nei confronti del quale si procede separatamente) con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno, ROGNONI Antonio agendo quale pubblico ufficiale Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde SpA, si avvaleva di notizie di ufficio destinate a restare segrete che rivelava su richiesta di MALTAURO Enrico e di LEVORATO Claudio ed agli altri concorrenti quali intermediari e nell'interesse dell'ATI partecipante alla gara riportata al capo che precede concernenti l'andamento della relativa procedura di gara avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CITTÀ DELLA SALUTE e della RICERCA in Sesto san Giovanni (MI) e gli elementi di maggiore rilevanza relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere appaltate, di seguito costantemente inserite dai predetti concorrenti nella relativa offerta tecnica e che l'ente appaltante avrebbe poi, su indicazione del Direttore Generale Rognoni, considerato dirimenti in sede di selezione dell'offerta tecnicamente preferibile.

In Milano da Ottobre 2012 e sino al marzo 2014.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciascuno degli imputati in intestazione ha avanzato - ricevendo consenso da parte del Pubblico Ministero - richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Di seguito, si riportano i termini delle istanze.

Sergio CATTOZZO:

ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, pena base per il più grave delitto di cui alla lettera L) anni 4 e mesi 2 di reclusione - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti;

aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi 3 in relazione al delitto sub A), di mesi 1 per il delitto sub O), di giorni 20 per il delitto sub H), di giorni 20 per il delitto sub I), di giorni 20 per il delitto sub N), di giorni 15 per il delitto sub M), di giorni 15 per il delitto sub P), e così, complessivamente, anni 4 e mesi 9 di reclusione, ridotta di un terzo per effetto del rito e quindi fino ad anni 3 e mesi due di reclusione.

Gianstefano FRIGERIO:

ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, pena base per il più grave delitto sub L) anni 4 e mesi 1 di reclusione (comprensivi di 1 mese a titolo di continuazione interna) - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti;

aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi 4 in relazione al delitto sub A), di mesi 1 in relazione al delitto sub C), di mesi 1 in relazione al delitto sub E), di mesi 1 in relazione al delitto sub H), di mesi 1 in relazione al delitto sub I), di mesi 1 in relazione al delitto sub N), di mesi 1 in relazione al delitto sub O), di mesi 1 in relazione al delitto sub P), e così, complessivamente, anni 5 di reclusione, da ridursi fino ad anni tre e mesi quattro di reclusione per effetto del rito.

Luigi GRILLO:

ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, pena base per il più grave delitto sub L) relativamente alla fattispecie ex artt. 319-321 cod. pen. anni 5 di reclusione, da ridursi, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, ad anni 3 e mesi 4, da aumentarsi a titolo di continuazione con i delitti sub A), H), L) [con riguardo alla fattispecie ex art. 353 bis cod. pen.], N), O), P) di complessivi mesi 8 (da

7

7

intendersi, in assenza di specificazioni nell'istanza sul punto, come aumento da ascriversi in pari misura a ciascuna delle ulteriori imputazioni in discorso), e così, complessivamente, anni 4, da ridursi per effetto del rito fino ad anni due e mesi otto di reclusione.

Primo GREGANTI:

ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, pena base per il più grave delitto sub L) anni 4 e giorni 10 di reclusione (comprensivi di 10 giorni a titolo di continuazione interna) - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti;
aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi 3 in relazione al delitto sub A), di giorni 15 in relazione al delitto sub H), di giorni 15 in relazione al delitto sub I), di giorni 10 in relazione al delitto sub M), di giorni 15 in relazione al delitto sub N), di giorni 15 in relazione al delitto sub O), di giorni 10 in relazione al delitto sub P), e così, complessivamente, anni 4 e mesi 6 di reclusione, da ridursi fino ad anni tre di reclusione per effetto del rito.

Enrico MALTAURO

ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, pena base per il più grave delitto sub O) relativamente alla fattispecie ex artt. 319-321 cod. pen. anni 5 di reclusione, da ridursi, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 3 e mesi 4;
aumentata ex art 81 cod. pen. di mesi 2 a titolo di continuazione interna al capo O), di mesi 4 in relazione al delitto sub A), di mesi 1 in relazione al delitto sub H), di mesi 1 in relazione al delitto sub I), di mesi 1 in relazione al delitto sub N), di mesi 2 in relazione al delitto sub P), e così, complessivamente, anni 4 e mesi 3, da ridursi fino ad anni due e mesi dieci di reclusione per effetto del rito.

Angelo PARIS

ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, pena base per il più grave delitto di cui alla lettera L) anni 3 e mesi 4 di reclusione - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti (quindi p.b. anni 5, ridotta ex art. 62 bis cod. pen.);
aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi 3 in relazione al delitto sub A), di mesi 2 per il delitto sub I), di mesi uno per il delitto sub M), e così, complessivamente, anni tre e mesi dieci di reclusione, da ridurre per effetto del rito fino ad anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione.

* * *

Va, innanzi tutto, osservato che, sulla base degli atti, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.: gli atti offrono, invero, elementi probatori che depongono consistentemente per la sussistenza dei fatti dedotti in imputazione, e per la loro ascrivibilità agli odierni prevenuti.

Basti considerare, in termini di parziale elencazione, il contenuto delle numerose annotazioni redatte dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano - aliquota Guardia di Finanza, quanto risultante dalle annotazioni della D.I.A. Centro di Milano; il contenuto delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, compreso quello derivante da videoriprese all'esterno di immobile di viale Andrea Doria; le consulenze tecniche sul materiale informatico e quelle sulle procedure amministrative; gli esiti degli interrogatori Maltauro, Paris, Grillo, Cattozzo.

Non paiono sussistenti, allo stato, cause di estinzione dei reati o difetti relativi a condizioni di procedibilità.

Deve poi riconoscersi, passando all'esame degli ulteriori presupposti normativi dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, che sussistono le seguenti condizioni:

- le parti hanno liberamente espresso il consenso richiesto;
- ai fatti è stata data una corretta definizione giuridica;
- i reati appaiono ad evidenza - come prospettato dalle parti - legati dal vincolo della continuazione, in ragione della contiguità cronologica e della riconoscibile unicità di disegno criminoso;
- le circostanze attenuanti generiche appaiono concedibili, e da valutarsi nei termini di cui alle singole richieste sopra sintetizzate, rispettivamente quanto al Cattozzo per l'assenza di precedenti penali; quanto al Frigerio per le condizioni soggettive (già condannato in passato, il prevenuto ha esperito utilmente procedura di riabilitazione); quanto al Grillo per l'incensuratezza e per il comportamento processuale ampiamente collaborativo, ciò che determina l'adeguatezza della ritenuta prevalenza; quanto al Greganti per le condizioni soggettive ed il discreto comportamento post factum; quanto al Maltauro per il comportamento processuale ampiamente collaborativo, in termini tali da meritargli la prospettata prevalenza; quanto al Paris per l'assenza di precedenti penali e il non minimo impegno risarcitorio, che legittima il prospettato giudizio di prevalenza.
- la misura della pena di cui si chiede l'applicazione, ricompresa nei limiti inderogabili di legge, è per ciascuno dei prevenuti congrua; è stata ridotta correttamente per effetto del rito.

* * *

Relativamente al disposto dell'art. 322 ter cod. pen., sembra a questo Giudice che non si verta, nella specie, in ipotesi suscettibili di determinare l'obbligo di disporre confisca.

Invero, a prescindere dalla circostanza che il richiamo e la quantificazione di una dazione (ovvero di una promessa di dazione) illecita è operato soltanto con riferimento (al capo I) ad una fattispecie astratta differente da quelle che della confisca in discussione rappresentano presupposto normativo ineludibile, deve sottolinearsi come le condotte addebitate ai prevenuti ineriscano, quando interferenti sull'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, non già ad ipotesi di "reati-contratto", bensì a quella, ben differente, di reati "in contratto".

Nelle fattispecie concrete contestate agli imputati e valutate da questo Giudice, invero, non si verte in ipotesi nelle quali la legge penale qualifica come reato la stipula di un contratto, a prescindere dalle modalità della sua esecuzione; non si verte, cioè, in caso in cui la legge opera il parallelismo "contratto uguale illecito", con l'effetto, collaterale ma rilevantissimo, di qualificare come illecito profitto tutto quanto costituisce la controprestazione al privato stipulante versata dalla P.A.

Si verte, di contro, in ipotesi nelle quali il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma incide unicamente sulla sfera di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (reati in contratto), di tal che è possibile individuare aspetti leciti del rapporto giuridico dai contratti nascenti, rapporto giuridico nel quale non è neppure in tesi prospettata una sproporzione tra prestazione e controprestazione; nel quale, dunque, non è neppure in tesi prospettato un profitto direttamente generato dal contratto, profitto che non può di certo essere misurato su uno degli elementi del sinallagma, sinallagma che – si ripete – neppure in tesi è stato individuato come affetto da squilibrio ricadente in danno della P.A. e vantaggio del privato.

Con ciò, non si intende certo escludere che un danno da reato sia stato determinato: la libertà di scelta del contraente da parte della P.A. è stata pregiudicata, altri soggetti privati aspiranti alla stipula di contratti con il soggetto pubblico sono stati svantaggiati; ma altro è il danno (non patrimoniale o patrimoniale indiretto) nascente da reato, danno senz'altro suscettibile di azioni risarcitorie altro è il "profitto o il prezzo" del reato, come si è cercato appena sopra di tratteggiare.

D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità non manca di mettere in guardia rispetto ad un'applicazione "approssimata per eccesso" dell'istituto della confisca, e lo fa in termini che appaiono del tutto conferenti – almeno per via di riconoscibile analogia di situazioni concrete - rispetto alla determinazione (a non provvedere) in ordine alla quale in questa sede si motiva: *< Nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, cioè nei reati-contratto-, si determina una immedesimazione del reato con il negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima stipulazione ed è, pertanto, interamente assoggettabile a confisca, oltre che considerabile ai fini della sanzione dell'interdizione in oggetto >* [Cass. Pen. 6^a sezione, sent. 14017 del 13.2.2014 – Pres. Garribba, est. Villoni]; *< Nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita >* [Cass. Pen. 6^a sezione, sent. 9929 del 13.2.2014 – Pres. Garribba, est. Aprile].

L'entità delle pene come sopra applicate determina pronuncia di condanna in materia di spese, come da dispositivo.

P. Q. M.

In nome del Popolo Italiano,

letto ed applicato gli artt. 444 cod. proc. pen.,

APPLICA sull'accordo delle parti, in relazione ai reati a ciascuno dei prevenuti ascritti, le pene di seguito specificate:

1. a Sergio Cattozzo, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, operata la riduzione prevista per il rito, anni tre e mesi due di reclusione;
2. a Gianstefano Frigerio, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, operata la riduzione prevista per il rito, anni tre e mesi quattro di reclusione;
3. a Luigi Grillo, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, operata la riduzione prevista per il rito, anni due e mesi otto di reclusione;
4. a Primo Greganti, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, operata la riduzione prevista per il rito, anni tre di reclusione;
5. ad Enrico Maltauro, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di

prevalenza sulle contestate aggravanti, operata la riduzione prevista per il rito, anni due e mesi dieci di reclusione;

6. ad Angelo Paris, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, operata la riduzione prevista per il rito, anni 2, mesi sei e giorni venti di reclusione.

Letto l'art. 445, 1° comma, cod. proc. pen., CONDANNA gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

M a n d a

alla cancelleria per i successivi adempimenti.

Milano, 27 novembre 2014.



DEPOSITATA IN UDIENZA
OGGI 27 NOV. 2014
IL CANCELLIERE
Loredana Martelli

Il Giudice
dott. Ambrogio Moccia



TRIBUNALE di MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Ambrogio Moccia

premesse che all'odierna udienza questo Giudice, in funzioni di G.U.P., pronunciava e pubblicava, mediante lettura in udienza, sentenza con motivazione contestuale nei confronti di Sergio CATTOZZO + 5, imputati come in atti;

considerato che nella pronuncia, ricettiva di accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per mero disguido materiale *sub specie* di omissione, non risultavano disposte le pene accessorie che, in caso di applicazione di pene superiori ai due anni di reclusione, l'art. 445 del codice di rito richiama come contenuto obbligatorio della sentenza di "patteggiamento";

considerato ancora che nei confronti di ciascuno degli imputati la pena applicata è stata riferita ad ipotesi di reato continuato che comprendevano (e qualificavano come delitto più grave) la fattispecie normativa di cui all'art. 319 cod. pen., con conseguente, doverosa applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ex art. 32-quater cod. pen.;

considerato ulteriormente che agli imputati Cattozzo, Frigerio, Greganti è stata applicata pena non inferiore a tre anni di reclusione, con conseguente, obbligatoria applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 cod. pen.;

evidenziato che la particolare natura del giudizio, instauratosi e quindi definito dalla sentenza che qui si emenda correttivamente, attesta un accordo delle parti che, ad evidenza, implicava come del tutto sussistente il consenso, oltre che sulla pena principale, anche su quella accessoria imposta – lo si ribadisce – dalla legge come obbligatoria e con durata pure dalla legge stabilita;

rilevato che, sulla tematica delle spese processuali, sulle quali ugualmente non è stato di certo necessaria l'acquisizione di esplicito consenso preventivo delle parti, questo Giudice con la sentenza qui corretta ha pronunciato in termini di doverosa ed "automatica" applicazione del disposto dell'art. 445 cod. proc. pen., senza che risultasse minimamente necessaria l'instaurazione di contraddittorio fra le parti;

ritenuto che, nel caso di specie, si verta pacificamente in materia suscettibile di intervento emendativo ex art. 130 cod. proc. pen., e che – per la mancanza di qualsivoglia controvertibilità dell'intervento correttivo (vincolato dalla legge nell'*an* e nel *quantum*) – non sia necessaria la fissazione di udienza camerale, che sarebbe del tutto ultronea;

richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che non ha mancato di qualificare come pienamente legittimo il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale in casi del tutto confrontabili, se non addirittura connotati da margini di apprezzamento discrezionale qui del tutto insussistenti (si leggano, *ex plurimis*, sulla competenza a provvedere del Giudice che ha emesso il provvedimento Cass. Pen. 2^a sezione, sent.

19619 del 13.2.2014 in proc. Bruno + altri; **sulla legittimità del ricorso alla procedura de qua**, Cass. Pen. 6^a sezione, sent. 8668 del 5.2.2014 in proc. Ambrogiani: <<L'inaammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; qualora detta statuizione venga omessa, è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali>>, nonché Cass. Pen. 5^a sezione, sent. 51169 del 6.11.2013 in proc. De Benedictis: <<È emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse>>, **e ancora, in un caso del tutto sovrapponibile con l'ipotesi qui considerata**: <<La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia ommesso di statuire in ordine ad un'ipotesi di confisca obbligatoria. (Fattispecie relativa ad una sentenza di "patteggiamento" in cui il giudice ha ommesso di pronunciare sulla confisca del prezzo del reato)>>; **e infine, in termini del tutto pertinenti**: Cass. Pen. 1^a sezione, sent. 23661 del 29.4.2014 cc. in proc. Anselmi: <<È legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Fattispecie relativa alla pena accessoria della perdita della licenza d'esercizio, prevista dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75)>>.

letto ed applicato l'art. 130 cod. proc. pen.,

DISPONE

correggersi errore materiale nella sentenza con motivazione contestuale 27.11.2014 nei confronti di

1) **CATTOZZO Sergio**

2) **GRILLO Luigi**

3) **GREGANTI Primo**

4) **FRIGERIO Gianstefano**

5) **MALTAURO Enrico**

6) **PARIS Angelo**, nel senso che in parte dispositiva si legga, dpo la pronunzia sulle spese:

<<Letti gli artt. 29 e 32-quater cod. pen., **dichiara**

Sergio CATTOZZO, Gianstefano FRIGERIO, Primo GREGANTI interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; tutti gli imputati incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione>>.

Si notifici alle parti.

Il presente provvedimento venga allegato alla sentenza, della quale costituirà parte integrante.

Milano, 27.11.2014.


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa M. Vincenza DI NOIA
22/11/14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa M. Vincenza DI NOIA

Il Giudice
